

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella seduta del 24 ottobre 2017, in sede di ricognizione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, ha autorizzato l’attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un complessivo riassetto societario della partecipazione detenuta in ACI Global Spa e di quelle detenute, per il tramite della stessa ACI Global, nelle Società ACI Global Nord Center srl, Europe Net NV, Targasys srl e Targa Fleet Management Srl, quest’ultima controllata da Targasys srl nella misura del 100%, per giungere ad un assetto definitivo articolato in due sole Società, di cui una da configurare quale Società *in house* dell’ACI e volta, nel rispetto della normativa vigente, all’autoproduzione di servizi di assistenza tecnica e automobilistica nei confronti della compagine associativa dell’Ente, e la seconda preposta allo svolgimento di attività di assistenza tecnica e automobilistica in un contesto di mercato; considerato che con delibera adottata nella seduta del 24 luglio 2018, nel prendere atto della complessiva impostazione dell’operazione di ristrutturazione societaria di cui sopra, sono state contestualmente autorizzate modifiche all’oggetto sociale della Società Targa Fleet Management, finalizzate a consentire alla stessa Società di svolgere ulteriori attività automobilistiche, di assistenza tecnica in materia di autotrasporto, di autoriparazione, nonché servizi tecnico-logistici per il ristabilimento delle condizioni di sicurezza e della viabilità a seguito di incidente stradale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’art. 4 comma 1, lettera g), dello Statuto dell’ACI; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di gestione del 26 ottobre 2018, con la quale vengono illustrati lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione della citata operazione di riassetto societario; preso atto in particolare che, in data 17 luglio 2018, è stato stipulato l’atto di fusione inversa per incorporazione della Società Targasys nella Società controllata Targa Fleet Management, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile; preso atto altresì che, in data 6 settembre 2018, ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile, è stato stipulato l’atto di scissione da ACI Global a favore della controllata Targa Fleet Management, individuata quale unica Società da preporre alla produzione di servizi di assistenza tecnica-automobilistica non destinati ai Soci dell’ACI, del ramo di attività relativo ai servizi resi dalla stessa ACI Global in un contesto di mercato, con efficacia decorrente dal 1° ottobre 2018; tenuto conto che detta operazione di scissione parziale ha comportato un aumento del capitale sociale di Targa Fleet Management da € 50.000 a € 56.971, con assegnazione all’ACI, nella sua qualità di Socio unico di ACI Global, di una quota di partecipazione nella stessa Targa Fleet Management, pari a € 6.971, corrispondente al 12,24% del capitale sociale; considerato che, per effetto delle operazioni di cui sopra, ACI Global ed ACI detengono allo stato una partecipazione nel capitale sociale di Targa Fleet Management, rispettivamente nella misura dell’87,76% e del

12,24%; preso atto che il Consiglio di Amministrazione della stessa Targa Fleet Management, nella seduta del 26 luglio 2018, ha proposto ulteriori modifiche allo Statuto della Società finalizzate, in particolare, alla modifica della denominazione societaria in "ACI Global Servizi", previa autorizzazione di ACI all'utilizzo del marchio secondo il relativo Regolamento d'uso, alla trasformazione della Società in Società per azioni, all'aumento del capitale sociale da € 56.971 a €10.000.000, all'istituzione della sede legale in Roma e di una sede secondaria in Milano, e all'integrazione dell'oggetto sociale con attività di commercio, quali l'acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati; tenuto conto che il Comitato Esecutivo, nella riunione del 13 settembre 2018, ai sensi dell'art.7.3 del Regolamento di Governance, si è espresso favorevolmente, per quanto di competenza, in ordine alla coerenza delle citate proposte di modifiche statutarie con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'ACI; preso atto che l'Assemblea Straordinaria di Targa Fleet Management, nella seduta del 13 settembre 2018, ha deliberato l'adozione di uno Statuto che recepisce le predette modifiche e, con specifico riferimento al capitale sociale, ha deliberato di: a) aumentare gratuitamente il capitale sociale di €9.943.029, portandolo da € 56.971 ad €10.000.000, mediante passaggio a capitale di parte della riserva disponibile iscritta sotto la voce "Riserva straordinaria"; b) riconoscere che il nuovo capitale della Società, nella forma di Società per azioni, pari a € 10.000.000, sarà rappresentato da dieci milioni di azioni del valore di € 1 (uno) cadauna che verranno assegnate ai Soci in proporzione al valore nominale delle rispettive quote, con conseguente conferimento ad ACI Global di n. 8.776.395 azioni, pari all'87,76% del capitale sociale, e all'ACI di n. 1.223.605 azioni, pari al 12,24 % del capitale sociale; considerato che, con separata deliberazione adottata nell'odierna seduta, sono state approvate talune modifiche allo Statuto di ACI Global Spa, finalizzate a ricondurre l'oggetto dell'attività esclusivamente all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ACI, condizione necessaria per la configurazione della stessa quale Società *in house* dell'Ente, in coerenza con le linee di razionalizzazione del Gruppo ACI Global approvate dal Comitato Esecutivo con la citata deliberazione del 17 ottobre 2017 ed in ossequio alle disposizioni di cui all'art.5 del decreto legislativo n.50/2016; tenuto conto che, ai fini della definizione di Targa Fleet Management quale unica Società, direttamente controllata dall'Ente, deputata alla fornitura di servizi di assistenza tecnica automobilistica in un contesto di mercato, sono stati concordati tra ACI ed ACI Global Spa, con scrittura privata del 22 ottobre 2018, i termini essenziali e generali dell'operazione avente ad oggetto l'acquisto da parte dell'ACI della quota di Targa Fleet Management, ora ACI Global Servizi Spa, detenuta dalla stessa ACI Global, pari, come sopra riportato, all'87,76% del capitale sociale della Società, al valore di patrimonio netto della quota oggetto di cessione, pari a €15.124.498; considerato che l'aumento della quota di partecipazione dell'ACI nel capitale sociale di ACI Global Servizi Spa si configura quale ulteriore fase del più generale processo che dovrà condurre al completo perfezionamento delle iniziative di razionalizzazione del Gruppo ACI Global in conformità e per le motivazioni già espresse con le citate deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale; considerato, altresì, che le attività a cui è preposta la stessa ACI Global Servizi Spa risultano in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui

all'art. 4, comma 1, lett. g), dello Statuto, in coerenza con le previsioni dell'art. art 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell'art. 2.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Ente; ritenuto di dare corso alle ulteriori fasi delle iniziative di razionalizzazione deliberate nei termini di cui sopra e di autorizzare le citate modifiche all'oggetto sociale della Società Targa Fleet Management srl, con conseguente variazione della denominazione sociale in ACI Global Servizi Spa, e l'acquisto da parte dell'ACI della quota pari all'87,76% del capitale sociale della stessa Società ACI Global Servizi S.p.A., già Targa Fleet Management Srl, detenute dalla Società ACI Global Spa; **approva** le modifiche allo Statuto della Società Targa Fleet Management Srl, così come deliberate dai competenti Organi della stessa Società, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. L), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **autorizza** l'acquisto da parte dell'ACI di una quota pari all'87,76% del capitale sociale della stessa ACI Global Servizi S.p.A., già Targa Fleet Management Srl, detenute dalla Società ACI Global Spa, per l'importo complessivo, come determinato nella scrittura privata di cui in premessa, di €15.124.498, oltre imposte, tasse, diritti ed ogni altro onere di diretta imputazione, da corrispondersi secondo le modalità definite nella medesima scrittura privata. La spesa troverà copertura, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea dell'Ente delle necessarie rimodulazioni del Budget annuale 2018, nel Budget degli investimenti per l'anno 2018 del Centro di Responsabilità gestore 1021 - "Ufficio Amministrazione e Bilancio" - a valere sul conto 123010100 – "Partecipazioni in imprese controllate".

**ALLEGATO L) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2018**

<p>Statuto con variazioni decorrenti dal 1 ottobre 2018 che recepiscono le modifiche approvate dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2018</p>	<p>Statuto con variazioni proposte al Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2018</p>
<p align="center"><b>Titolo 1° Denominazione - Sede - Durata</b></p>	<p align="center"><b>Titolo 1° Denominazione - Sede - Durata</b></p>
<p align="center"><b>ART.1</b></p> <p>La Società a Responsabilità Limitata denominata "TARGA FLEET MANAGEMENT Società a responsabilità limitata", in breve "TFM S.r.l.", è regolata dal presente Statuto. TFM è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).</p>	<p align="center"><b>ART.1</b></p> <p>La Società per Azioni denominata "ACI GLOBAL SERVIZI Società per Azioni", in breve ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A. è regolata dal presente Statuto. ACI GLOBAL SERVIZI è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).</p>
<p align="center"><b>ART. 2</b></p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Roma. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.</p>	<p align="center"><b>ART. 2</b></p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Roma.</p> <p>La società ha altresì sede secondaria in Milano.</p> <p>La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.</p> <p>L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali ed agenzie. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.</p>
<p align="center"><b>ART. 3</b></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p>	<p align="center"><b>ART. 3</b></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p>
<p align="center"><b>Titolo 2° Oggetto Sociale</b></p>	<p align="center"><b>Titolo 2° Oggetto Sociale</b></p>
<p align="center"><b>ART. 4</b></p> <p>La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;</li> <li>- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;</li> <li>- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.</li> <li>- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.</li> </ul> <p>La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;</p>	<p align="center"><b>ART. 4</b></p> <p>La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi;</li> <li>- acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti;</li> <li>- impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti.</li> <li>- pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri.</li> <li>- attività di commercio e, pertanto, l'acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati.</li> </ul> <p>La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente</p>

l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance" La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale

quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance" La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità

scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società potrà inoltre – strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale – svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da AcI" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale [www.aci.it](http://www.aci.it), che definisce i principi di governo delle società controllate, direttamente o indirettamente, quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La società potrà inoltre – strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale – svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da AcI" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale [www.aci.it](http://www.aci.it), che definisce i principi di governo delle società controllate, direttamente o indirettamente, quali

	strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.
<b>Titolo 3° Capitale Sociale</b>	<b>Titolo 3° Capitale Sociale</b>
<b>ART.5</b>	<b>ART.5</b>
Il capitale sociale è di euro 56.971 (cinquantaseimilanovecentosettantuno) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.	Il capitale sociale è di euro <b>10.000.000,00 (diecimilioni)</b> ed è suddiviso in numero <b>10.000.000 (diecimilioni)</b> azioni ordinarie, del valore di nominali euro 1 (uno) ciascuna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.  Ogni azione dà diritto ad un voto.  Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime. Le azioni sono trasferibili liberamente. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.  Il capitale della società deve essere detenuto in via maggioritaria dall'ente pubblico non economico "Automobile Club d'Italia – A.C.I."  Il capitale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.
<b>ART.6</b>	<b>ART.6</b>
Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.	Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili. <b>Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere emesse obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e alle condizioni di legge.</b>
	<b>ART. 7</b>
	Il socio che desidera alienare le proprie azioni o parte di esse, dovrà darne avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni della cessione. Il Consiglio di Amministrazione le offrirà in prelazione agli altri soci in proporzione alle rispettive loro partecipazioni, stabilendo i termini e le modalità per l'esercizio della prelazione stessa.  Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quelle per i versamenti.  Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Titolo 4° Assemblea	Titolo 4° Assemblea
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p>L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</li> <li>2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori;</li> <li>3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;</li> <li>4) le modificazioni del presente statuto;</li> <li>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</li> </ol> <p>I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.</p> <p>Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b></p> <p>L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p><b>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.</b></p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per deliberare sulla nomina di amministratori, sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sulla determinazione dell'importo complessivo del compenso spettante agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché dei sindaci e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal Codice Civile.</p> <p>L'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364 Cod. Civ.; in tal caso gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni del differimento.</p> <p>Quella straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dal Codice Civile, in particolare sono di sua competenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente statuto;</li> <li>b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</li> <li>c. la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'articolo 7 del presente statuto;</li> <li>d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</li> </ol> <p>I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b></p> <p>Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova</p>	

dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla

società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

#### ART. 9

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

#### ART. 9

L'Assemblea, **ordinaria e straordinaria**, è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno **otto** giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

**Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione, le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.**

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;</li> <li>- il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;</li> <li>- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;</li> <li>- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;</li> <li>- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p>L'Assemblea <b>ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione</b> è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, <b>in proprio o per delega, più della</b> metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che, <b>in proprio o per delega,</b> rappresenti almeno <b>più della</b> metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa</p> <p>Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p><b>Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta che sia confermata da lettera giunta alla società direttamente dal socio. La delega, che non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo ed ai dipendenti della Società, può essere rilasciata anche per più assemblee nei limiti previsti dalla legge.</b></p> <p><b>Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'assemblea.</b></p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico <b>in caso di organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o</b></p>

	<p><b>impedimento</b> dei predetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa, <b>anche non socio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio.</b></p> <p>Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12</b></p> <p><b>Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione che verrà firmato da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Il libro dei verbali è affidato in custodia alla presidenza del Consiglio di Amministrazione.</b></p> <p><b>Le copie degli estratti dei verbali saranno certificati come conformi dal Presidente.</b></p> <p><b>Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</b></p> <p><b>Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee.</b></p>
<p><b>Titolo 5°</b> <b>Amministrazione della Società</b></p>	<p><b>Titolo 5°</b> <b>Amministrazione della Società</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 12</b></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.</p> <p>L'Organo amministrativo è nominato dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente. Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.</p> <p>I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.</p> <p>L'organo amministrativo è nominato dalla assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'assemblea provvede a nominare il Presidente.</p> <p>Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.</p> <p><b>L'Amministratore Unico o i</b> Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in</p>

<p>loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.</p> <p>L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.</p> <p>La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.</p> <p>E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.</p>	<p>aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.</p> <p>L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.</p> <p>La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p>Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b></p> <p>Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo</p>

rinnovo	
<p style="text-align: center;"><b>ART 14</b></p> <p>Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.</p> <p>Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.</p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e nei limiti delle deleghe o poteri conferiti all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.</p> <p>Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.</p> <p>La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART 15</b></p> <p><b>L'organo amministrativo</b> può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.</p> <p>Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.</p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e nei limiti delle deleghe o poteri conferiti all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.</p> <p>Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.</p> <p>La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 15</b></p> <p>L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate <i>governance</i> ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p>L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate <i>governance</i> ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle</li> </ul>

<p>operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;</li> <li>- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</li> <li>- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;</li> <li>- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;</li> <li>- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;</li> <li>- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;</li> <li>- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di <i>governance</i> ACI;</li> <li>- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;</li> <li>- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;</li> <li>- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;</li> <li>- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;</li> <li>- predispone annualmente, e contestualmente al</li> </ul>	<p>operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;</li> <li>- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</li> <li>- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;</li> <li>- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;</li> <li>- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;</li> <li>- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;</li> <li>- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di <i>governance</i> ACI;</li> <li>- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;</li> <li>- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;</li> <li>- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;</li> <li>- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;</li> <li>- predispone annualmente, e contestualmente al</li> </ul>
--	--

<p>bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti.</p> <p>L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.</p>	<p>bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>istituisce e sopprime sedi secondarie;</b></li> <li>- <b>adegua lo statuto a disposizioni normative.</b></li> </ul> <p>L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p>Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.</p> <p>Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.</p> <p>In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.</p> <p>Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.</p> <p>L'Organo amministrativo può avvalersi della</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p>Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.</p> <p>Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.</p> <p>In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.</p> <p>Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.</p> <p>L'Organo amministrativo può avvalersi della</p>

<p>consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.</p>	<p>consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p>In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 18</b></p> <p>In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 18</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p>Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>In tal caso, il presidente predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso dall'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per</p>	

<p>l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:</p> <p>a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;</p> <p>b) l'indicazione del nominativo degli amministratori aventi diritto al voto;</p> <p>c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;</p> <p>d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.</p> <p>I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, all'Amministratore Unico, al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente <b>ovvero</b> all'Amministratore unico, al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO 6°</b> <b>Collegio sindacale e Revisione Legale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO 6°</b> <b>Collegio sindacale e Revisione Legale</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b></p> <p>Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di <i>Governance</i> ACI;</li> <li>- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li> <li>- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;</li> <li>- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li> <li>- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.</li> </ul> <p>Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b></p> <p>Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di <i>Governance</i> ACI;</li> <li>- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;</li> <li>- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;</li> <li>- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;</li> <li>- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.</li> </ul> <p>Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i</p>

<p>sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.</p> <p>L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di <i>Governance</i>.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p>	<p>sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.</p> <p>L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di <i>Governance</i>.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico</p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo 7°</b> <b>Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo 7°</b> <b>Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 23</b></p> <p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 23</b></p> <p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione</p>

del bilancio sociale a norma del Codice Civile.	del bilancio sociale a norma del Codice Civile.
<p style="text-align: center;"><b>ART. 24</b></p> <p>Gli utili netti verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</li> <li>- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive quote possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 24</b></p> <p>Gli utili netti verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;</li> <li>- il residuo ai soci in proporzione delle rispettive <b>azioni</b> possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.</li> </ul>
<p><b>Titolo 8°</b> <b>Scioglimento e liquidazione</b></p>	<p><b>Titolo 8°</b> <b>Scioglimento e liquidazione</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 25</b></p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 25</b></p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p>
<p><b>Titolo 9°</b> <b>Rinvio</b></p>	<p><b>Titolo 9°</b> <b>Rinvio</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 26</b></p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 26</b></p> <p>Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p>Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p>Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.</p>